

**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per il ricorrente

DI BENEDETTO ENZO, nato il 02.03.1979 a Ragusa e residente in Licodia Eubea (CT) alla Via S. Pietro 12, C.F.: DBNNZE79C02H163U;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7. Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Dirigente pro tempore;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA in persona del Dirigente pro tempore;

Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura dello Stato con sede in Via Vecchia Ognina, 149, 95127 Catania CT.

-RESISTENTI-



**OGGETTO: DIRITTO DEL LAVORATORE A.T.A., CHE HA SVOLTO SERVIZIO, PER IL PROFILO PROFESSIONALE INTERESSATO, PRESSO SCUOLE PARITARIE - AVENDO CUMULATO 24 MESI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - AD ESSERE AMMESSO NELLE “GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI A.T.A. 24 MESI” (UTILI PER L’A.S. 2022/2023 E PER GLI ANNI A VENIRE).**

### **PRELIMINARMENTE SULLA GIURISDIZIONE**

Su identica questione, il Tar del Lazio Roma, Sezione Terza Bis, ha ritenuto, con sentenza 10909/2019, pubblicata il 13 settembre 2019 (allegato 1), Presidente Dott. Giuseppe Sapone, estensore dott.ssa Claudia Lattanzi, sussistente la competenza della Magistratura del lavoro. Per il Consesso Giudiziario Amministrativo, attenendo, le questioni sollevate, alla Contrattazione Collettiva Nazionale, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, posto che il ricorso ha ad oggetto situazioni giuridiche soggettive, inerenti il rapporto di lavoro privatizzato e, più in particolare, atti di gestione posti in essere con le capacità e i poteri propri del privato datore di lavoro, in conseguenza dell’applicazione diretta dei criteri di mobilità, stabiliti dal CCNI.

### **PREMESSA IN FATTO**

Parte ricorrente è personale ATA precario, che intende inserirsi nelle “Graduatorie Provinciali Permanenti 24 mesi” - profilo professionale Assistente Amministrativo - utili per l’A.S. 2022/2023, avendo maturato un servizio biennale (almeno mesi 23 e giorni 16), in tutto o in parte, nel posto corrispondente allo specifico profilo professionale A.T.A.

L’istante, a seguito dell’aggiornamento “Graduatorie A.T.A. 24 Mesi” A.S. 2022/2023, ha inoltrato - nei termini prescritti dalla Nota Ministeriale recante n. 13671 del 5 aprile 2022 (allegato 2) - all’Ufficio Scolastico/Ambito Territoriale Provinciale di interesse, apposita domanda per l’inserimento nelle Graduatorie Permanenti del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (allegato 3) - personale ATA, area A e B - ai sensi dell’art. 554 del D.L.Vo 297/94. Tanto, in ragione dell’avvenuta maturazione di un servizio almeno biennale - per il profilo interessato - in tutto o in parte nelle scuole paritarie.



*STUDIO LEGALE*

*Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola*

*Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)*

*Cell.3661828489, tel/fax 08119189944*

*[Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it)*

SI RIPORTA, DI SEGUITO, IL “SERVIZIO PARITARIO”, SUL QUALE È FONDATA LA DOMANDA GIUDIZIARIA IN ESAME (allegato 4):

Di Benedetto Enzo, Assistente Amministrativo Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa:

-Ha lavorato, nell'anno scolastico 2017/2018, quale assistente amministrativo, presso il Liceo paritario “la Cultura”, servizio non statale, maturato dal 03.05.2018 al 06.11.2018 e dal 08.11.2019 al 30.06.2019;

- Ha lavorato, nell'anno scolastico 2019/2020, quale assistente amministrativo, presso il Liceo paritario “la Cultura”, servizio non statale, maturato dal 12.09.2019 al 30.06.2020.

L’assistito ha, dunque, conseguito un’anzianità professionale pluriennale, seppure alle dipendenze di scuole paritarie -nel posto corrispondente allo specifico profilo professionale A.T.A. – che rappresenta requisito di ammissione alla graduatoria “ATA 24 mesi”, dalla quale è possibile essere attinti per l'assunzione a tempo indeterminato o per l'assunzione, con precedenza, quale supplente annuale (o fino al termine dell’attività didattica).

\*\*\*\*\*

Orbene, il Ministero resistente, con la citata Nota n. 13671 del 5 aprile 2022, ha dato avvio alle procedure, gestite dalle Direzioni Scolastiche Regionali, volte alla collocazione nelle graduatorie provinciali permanenti “ATA 24 mesi”, dalle quali sarà possibile la convocazione, ai fini della stipula di contratti a termine ed a tempo indeterminato, con l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, sui seguenti profili professionali:

- Assistente Amministrativo;
- Assistente Tecnico;



*STUDIO LEGALE*

*Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola*

*Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)*

*Cell.3661828489, tel/fax 08119189944*

*[Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it)*

- Cuoco;
- Guardarobiere;
- Infermiere;
- Addetto alle aziende agrarie;
- Collaboratore Scolastico.

A tale Atto Ministeriale, sono seguite le pubblicazioni dei singoli Bandi, a cura delle Direzioni Scolastiche Regionali, che hanno materialmente sancito, in applicazione dell'art. 554 D.Lvo 16.04.1994, n. 297, l'avvio delle procedure d'aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti provinciali ATA.

\*\*\*

In questo contesto, l'istanza di ammissione dell'aspirante ricorrente - che domanda l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale A.T.A. 24 mesi - è stata prodotta, per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, anche a livello cautelativo, nell'intento di dimostrare, all'Autorevole Giudicante, "il concreto interesse ad agire", ai fini dell'utile collocazione (in graduatoria permanente) e della possibile assunzione, con contratto a tempo indeterminato/determinato, sui posti disponibili.

Tuttavia, ai sensi del D.D.G. USR Sicilia n. 9984 del 07.04.2022 - normativa della quale, in questa sede, s'invoca la disapplicazione (Allegato 5), all'assistito, salvo accoglimento del presente ricorso, sarà precluso ogni favorevole riscontro, a seguito della citata domanda, poiché l'attività lavorativa prestata, in qualità di personale ATA presso la scuola paritaria, che ha consentito il raggiungimento delle due annualità (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi), NON È CONSIDERATA, DAL MINISTERO, QUALE VALIDO REQUISITO D'ACCESSO alle graduatorie permanenti ATA 24 MESI.

Eppure, il D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha equiparato la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie e nelle scuole statali, nei termini e limiti temporali che seguono:



*“I servizi... .. prestati, dal 10 settembre 2000, nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*. In ragione di tanto, gli scriventi legali invocano la disapplicazione di quei provvedimenti ministeriali che negano la validità del servizio biennale, svolto (in tutto o in parte) presso le scuole paritarie, quale requisito di accesso alle graduatorie permanenti ATA 24 MESI, potenzialmente illegittimi, per violazione della legge n. 62 del 2000 e per l'inosservanza dei principi della parità di trattamento.

Rebus sic stantibus, parte istante invoca l'intervento dell'Autorevole Magistrato del lavoro, per i seguenti:

### **MOTIVI DI DIRITTO**

**VIOLAZIONE DELLA L. 10 MARZO 2000, N. 62. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGOLANTE L'EQUIPARAZIONE TRA SCUOLA PARITARIA E SCUOLA STATALE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL "CONCORSO ATA 24 MESI". DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IL PERSONALE ATA CHE HA PRESTATO SERVIZIO NELLE SCUOLE PARITARIE, RISPETTO A COLORO I QUALI LO ABBIANO MATURATO NELLE SCUOLE STATALI.**

L'esponente lamenta, con il presente atto, la violazione della L. n. 62/2000, posto che, lo stesso, ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale, riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “*il sistema nazionale di istruzione pubblica*” (sul punto, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza del 08.02.2001).

I provvedimenti gravati, in particolare D.D.G. 9984 del 07.04.2022, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nella parte in cui non attribuiscono validità al servizio prestato presso le scuole paritarie, ai fini dell'inserzione nelle Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi, rispetto all'identico servizio reso, invece, nelle scuole statali e considerato utile per detta collocazione, si ritengono illegittimi, per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e inosservanza dei principi della parità di trattamento.

Su identica questione è intervenuta pronuncia giudiziaria di accoglimento totale n. cronol. 3738/2020 del 27/07/2020 (allegato 6), emessa dal Giudice del Lavoro di Padova, Dott. Francesco Perrone,



nell'ambito del ricorso recante RG n. 1079/2020. Detta statuizione, non reclamata, si ritiene consolidata, anche a seguito della declaratoria di inammissibilità – scaturita dal successivo procedimento iscritto, dalla controparte ministeriale, al N.R.G. 1950/2020 (ricorso ex art 669 octies, avverso la citata ordinanza cautelare 3738/20) - contenuta nella successiva ordinanza N. R.G. 1950/2020, stilata dal Giudice del Lavoro di Padova (dott. Maurizio Pascali), in data 02/02/2021 (allegati 6- 7).

Ebbene, quanto al fumus boni iuris, il giudicante veneto ha rappresentato come l'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 disponga che *“1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”*. Il comma 3 poi prevede che *“Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico - didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)”*.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, ha successivamente sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

A tale proposito, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che *“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”*.

In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione, nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali, nei termini e limiti temporali che seguono: *“I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*, così pervenendo ad una piena



omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritarie.

Nemmeno consentirebbe di pervenire ad una diversa conclusione, il rilievo secondo cui tale normativa si riferisca esclusivamente servizi di “insegnamento”. La citata disposizione non assume carattere eccezionale, suscettibile di trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste, costituendo, diversamente, esplicitazione normativa del principio generale della completa equiparazione tra servizio prestato presso scuole paritarie e servizio prestato presso scuole statali.

Ed ancora, alla luce di un'interpretazione “costituzionalmente orientata all'art. 3 Cost.”, sarebbe obiettivamente irragionevole la disparità di trattamento che il personale ATA finirebbe per subire, rispetto al personale docente, nonostante si tratti di soggetti che, presso gli istituti paritari, hanno svolto la medesima attività lavorativa, a parità di condizioni lavorative rispetto al medesimo servizio prestato dal personale ATA presso istituti statali.

Tale principio risulta anche affermato dalla Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 20/9/2018, C-466/17, Motter, la quale, pur riferendosi effettivamente al personale docente, si fonda su un principio logico (quello dell'omogeneità sostanziale dei servizi prestati) che ben può essere esteso al personale ATA.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale civile di Ragusa, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione, previa disapplicazione del D.D.G. 9984 del 07.04.2022, Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia (e ulteriori disposizioni antecedenti e/o correlate), nella parte in cui non conferisce validità al servizio prestato presso le scuole paritarie, ai fini dell'inserzione nelle Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi- profilo assistente amministrativo,



## VOGLIA

- Accertare e dichiarare il diritto di DI BENEDETTO ENZO, C.F. DBNNZE79C02H163U, all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente "ATA 24 mesi", ai fini delle supplenze e delle assunzioni a tempo indeterminato, sul profilo professionale PERSONALE A.T.A. - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, per i sottoscritti procuratori antistatari.

Quanto al pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Si dichiara tuttavia che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autocertificazione reddituale che si produce.

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- 1) Pronuncia del Tar del Lazio Roma, Sezione Terza Bis, che, su identica questione, ritiene competente la Magistratura del lavoro;
- 2) Nota Ministeriale recante n. 13671 del 5 aprile 2022, che ha dato avvio alle procedure volte alla definizione delle graduatorie provinciali permanenti "ATA 24 mesi";
- 3) Istanza per l'inserimento nelle Graduatorie Permanenti 24 mesi del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, inoltrata dal ricorrente;
- 4) Certificati di servizio A.T.A., maturati presso le istituzioni scolastiche paritarie;
- 5) Decreto Direttoriale n. 9984 del 07.04.2022, Ufficio scolastico Regionale Sicilia, che ha materialmente avviato l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali ATA 24 mesi, profilo professionale assistente amministrativo;





*STUDIO LEGALE*

*Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola*

*Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)*

*Cell.3661828489, tel/fax 08119189944*

*[Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it)*

6) Pronuncia giudiziaria di accoglimento totale n. cronol. 3738/2020 del 27/07/2020, emessa dal Giudice del Lavoro di Padova, Dott. Francesco Perrone, su identica questione, nell'ambito del ricorso recante RG n. 1079/2020;

7) Ordinanza N. R.G. 1950/2020, stilata dal Giudice del Lavoro di Padova (dott. Maurizio Pascali), in data 02/02/2021, sostanzialmente confermativa della precedente ordinanza;

Salvis Juribus

Castellammare di Stabia (NA), 30.12.2022

*Avv. Ciro Santonicola*

*Avv. Aldo Esposito*

